

presente Titolo; e, per la restante quota, da importi proporzionali ai valori delle partecipazioni assunte ai sensi del medesimo Titolo come risultanti dall'ultimo bilancio approvato».

(AC 2031 – sezione 9)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 6.

(Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95).

1. I commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro la data di cui al comma 1, i commissari provvedono a consegnare al competente ufficio del Ministero delle attività produttive il rendiconto della loro intera gestione e la relazione sull'attività svolta. Valutati il rendiconto e la relazione sull'attività svolta presentati, il Ministero delle attività produttive determina il compenso al commissario o ai commissari cessati, tenuto conto dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonché dell'ammontare dei compensi dai medesimi percepiti nel corso della procedura.

3. Nei dieci giorni successivi al termine di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa. Al commissario liquida-

tore potrà essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali. Continua a trovare applicazione, salvo che per quanto concerne nuovi assoggettamenti alla procedura di amministrazione straordinaria, la disciplina di gruppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; continuano altresì ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti e degli atti legalmente adottati nel corso della procedura. Il commissario liquidatore subentra nei giudizi in corso in sostituzione del commissario straordinario.

4. È abrogato l'articolo 107 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95).

Sopprimerlo.

6. 2. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. — *(Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95).* — 1. Le procedure di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, continuano ad essere regolate dalle norme sulla liquidazione coatta amministrativa. Continuano a tro-

vare applicazione, salvo che per quanto concerne nuovi assoggettamenti ad amministrazione straordinaria, l'articolo 2, comma 7, l'articolo 3, l'articolo 6, commi 1, 2, 3, 5 e 6 e l'articolo 6-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

2. Il Ministro delle attività produttive adotta opportune direttive per accelerare la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria di cui al comma 1 e razionalizzarne la gestione secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commissari delle procedure di cui al comma 1 presentano un programma per la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria contenente l'indicazione degli adempimenti da compiere e la quantificazione dei tempi o dei costi stimati. L'esecuzione del programma è autorizzata dal Ministero delle attività produttive, acquisito il parere del Comitato di sorveglianza; la mancata attuazione del programma nei tempi previsti, in assenza di fattori obiettivi di impedimento, è causa di revoca del commissario.

4. Il compenso dei commissari di cui al comma 2, è liquidato, a norma dell'articolo 213 della legge fallimentare, dal Ministero delle attività produttive, tenuto conto dei criteri di cui al decreto ministeriale 28 luglio 1999, n. 570, concernente «Adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata», nonché dell'ammontare dei compensi dai medesimi percepiti nel corso della fase liquidatoria della procedura.

5. È abrogato l'articolo 107 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

6. 1. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

(AC 2031 – sezione 10)

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 7.

(Sviluppo nelle piccole e medie imprese dell'economia informatica).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 1 della Raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, specie nelle aree depresse, è autorizzata la spesa di 5.620 migliaia di euro per l'anno 2002, di 7.950 migliaia di euro per l'anno 2003 e di 9.240 migliaia di euro per l'anno 2004.

2. I criteri per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti con provvedimento amministrativo del Ministro delle attività produttive, sentiti i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e delle comunicazioni.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Sviluppo nelle piccole e medie imprese dell'economia informatica).

Al comma 1, sostituire le parole da : 5.620 migliaia di euro fino alla fine del comma con le seguenti: 10.000 migliaia di euro per l'anno 2002, di 15.000 migliaia di

euro per l'anno 2003 e di 20.000 migliaia di euro per l'anno 2004.

- 7. 1.** (ex 3. 11.) Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

Al comma 2, sostituire le parole: provvedimento amministrativo con la seguente: decreto.

- 7. 2.** (ex 3. 12.) Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo).

1. I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono abrogati. Le risorse conferite dal comma 7 del predetto articolo 108 al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive per il finanziamento dei programmi di innovazione tecnologica previsti dallo stesso articolo della legge 17 febbraio 1982, n. 46, limitatamente ai programmi svolti dalle imprese ubicate nelle aree territoriali individuate dalla decisione della Commissione europea del 13 marzo 2000 come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere A e C del Trattato istitutivo della Comunità europea.

- 7. 01** (ex 3. 02). Polledri, Martinelli, Guido Giuseppe Rossi.

(Approvato)

(AC 2031 – sezione 11)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 8.

(Disposizioni per il territorio del Sulcis).

1. Ai fini dello sviluppo del programma di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 30 giugno 2002. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del medesimo articolo 57 sono integrate con l'importo di 12.911.000 euro a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(AC 2031 – sezione 12)

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 9.

(Programmi intergovernativi nei settori ad alta tecnologia).

1. I programmi intergovernativi nelle aree tecnologiche di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, agli articoli 1 e 2 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e all'articolo 144, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, realizzati e gestiti per mezzo di agenzie od enti, di diritto pubblico o privato, istituiti nel contesto di accordi internazionali ratificati dallo Stato ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, possono accedere agli stanziamenti disposti dalle norme citate.

2. I programmi di cui al comma 1 vengono individuati dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della difesa, e gli importi relativi a ciascun anno di costo gravano, nei limiti massimi del 15 per cento delle quote autorizzate a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera *c*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sulla parte disponibile dello stanziamento.

3. Il Ministro delle attività produttive è autorizzato ad intervenire, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, e a valere sui fondi indicati dallo stesso comma, per consentire la disponibilità, al Ministero della difesa, dei beni necessari per la realizzazione dei prodotti dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della citata legge n. 140 del 1999, mediante assegnazione in comodato dei beni stessi a qualificati operatori del settore, in modo da costituire presso di essi la base produttiva necessaria per ogni caso di emergenza della difesa nazionale.

EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

(Programmi intergovernativi nei settori ad alta tecnologia).

Al comma 2, dopo le parole: I programmi di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:*, con particolare riguardo a quelli di carattere « dual use », con maggiori prospettive sul mercato internazionale,

9. 1. (ex 4. 6.) Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. — (Modifiche al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540). — 1. All'articolo 8, comma 1, lettera *b*), del

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, dopo le parole: « a carico delle imprese » è aggiunta la seguente: « industriali ».

9. 01. (ex 4. 03.) Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Modifica all'articolo 20, comma 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

1. Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 le parole da: « con fatturato inferiore a 200 miliardi » fino a: « per questi ultimi » sono sostituite con le seguenti: « che abbiano investito nella realizzazione delle infrastrutture di rete a larga banda realizzando un fatturato al netto delle predette spese di investimento, inferiore a 200 miliardi di lire nell'anno di riferimento ».

9. 02 (ex 4. 01) Bornacin.

(AC 2031 — sezione 13)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Disposizioni in materia di interventi di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237).

1. L'ammontare degli interventi di cui all'articolo 6, commi 7, 8 e 8-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, volti a favorire la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento, è determinato come segue:

a) per i programmi di investimento autonomamente gestiti dalle imprese ri-

chiedenti, nella misura fino al 70 per cento dei costi agevolabili;

b) per gli accordi di programma, nella misura fino al 35 per cento dei costi agevolabili.

(AC 2031 – sezione 14)

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 11.

(Disposizioni in materia di produzione di medicinali e prodotti coperti dai certificati complementari di protezione).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la produzione per l'esportazione dei medicinali e dei prodotti coperti dai certificati complementari di protezione rilasciati ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 ottobre 1991, n. 349, nonché dell'articolo 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dall'articolo 1 della medesima legge n. 349 del 1991.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

(Disposizioni in materia di produzione di medicinali e prodotti coperti dai certificati complementari di protezione).

Sopprimerlo.

* **11. 1.** Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

(Approvato)

Sopprimerlo.

* **11. 2.** Mazzocchi.

(Approvato)

Sopprimerlo.

* **11. 3.** Polledri, Martinelli, Guido Giuseppe Rossi.

(Approvato)

(AC 2031 – sezione 15)

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 12.

(Disposizioni in materia di piani degli insediamenti produttivi).

1. I comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate a insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato con delibera del consiglio comunale, in misura pari alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprietà e quello delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione di cui al presente comma, con possibilità di incremento fino ad un massimo del 50 per cento di tale differenza.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

(Disposizioni in materia di piani degli insediamenti produttivi).

Al comma 1, alle parole: I comuni premettere le seguenti: Il comma 64 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente: 64.

12. 2. Guido Dussin, Parolo, Polledri, Martinelli, Guido Giuseppe Rossi.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La proprietà delle suddette aree non può essere ceduta a terzi nei cinque anni successivi all'acquisto.

12. 1. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Incentivi per il settore delle fonderie).

1. Ai fini della realizzazione di un programma di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e di acciaio è autorizzato lo stanziamento di 12.900.000 euro per l'anno 2002 e di 15.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. Il programma di cui al comma 1 è diretto, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, al perseguimento delle seguenti finalità:

a) promuovere una migliore qualificazione della produzione, anche attraverso una riduzione della capacità produttiva in esubero e lo sviluppo di condizioni favorevoli alla sua concentrazione nelle imprese che presentano più elevati livelli di competitività;

b) favorire migliori forme di collegamento fra la domanda e l'offerta;

c) favorire la delocalizzazione delle imprese per le quali sussistano problemi di compatibilità ambientale con il territorio in cui sono situati i loro stabilimenti.

3. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono definite le modalità e i criteri per la realizzazione del programma di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, come determinato dal comma 1, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto

capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

12. 01. La Commissione.

(AC 2031 - sezione 16)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

(Delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi, brevetti, modelli di utilità, modelli e disegni e diritto d'autore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire presso un numero ristretto, comunque non superiore ad otto, di tribunali e di altrettante corti d'appello, sezioni specializzate per la trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

b) prevedere altresì che nelle materie indicate le competenze riservate dalle leggi vigenti al presidente del tribunale ed al presidente della corte d'appello spettino al presidente delle rispettive sezioni specializzate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

c) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) la pertinente competenza territoriale.

2. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate cui al comma 1, lettera a), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.

(Delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale).

Al comma 1, alinea, dopo le parole: in materia di aggiungere le seguenti: concorrenza sleale,.

14. 1. Gamba, Saglia.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: marchi aggiungere le seguenti: ed altri segni distintivi.

14. 2. Gamba, Saglia.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: brevetti aggiungere le seguenti: d'invenzione e per nuove varietà vegetali.

14. 3. Gamba, Saglia.

(Approvato)

Al comma 1, alinea, dopo la parola: disegni aggiungere la seguente: ornamentali.

14. 4. Gamba, Saglia.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sezioni specializzate aggiungere le seguenti: a composizione collegiale.

14. 5. (ex 7. 6.) Vernetti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: materie indicate aggiungere le seguenti: e quelle inerenti alla concorrenza sleale e agli altri segni distintivi, qualora le corrispondenti domande siano proposte congiuntamente a domande riferite alle stesse materie indicate.

14. 6. Gamba, Saglia.

(AC 2031 – sezione 17)

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 16.

(Intervento a sostegno del settore della proprietà industriale).

1. Al fine di far fronte alle esigenze relative all'attività amministrativa in tema di proprietà industriale, con particolare riguardo all'evoluzione del sistema nazionale ed internazionale di tutela, nonché alle programmate modifiche del riassetto organizzativo, è autorizzata la spesa di 4.015 migliaia di euro per l'anno 2002 e di 1.135 migliaia di euro per l'anno 2003.

2. I criteri per l'utilizzo delle somme di cui al comma 1 sono determinati con direttive del Ministro delle attività produttive.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

(AC 2031 - sezione 18)

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO III

NORME IN TEMA DI R.C. AUTO

ART. 17.

(Modalità per il risarcimento del danno).

1. Il modello di denuncia di sinistro, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, si applica anche nel caso di danni a persona.

2. Nel caso di sinistri derivati dalla circolazione stradale il danneggiato, fatta salva la valutazione in ordine alla responsabilità, può accettare la riparazione del veicolo presso un'impresa di autoriparazione da lui scelta nell'ambito della lista provinciale delle imprese di autoriparazione di cui al comma 3 ovvero ottenere il rimborso dell'importo indicato nella fattura rilasciata da altre imprese di autoriparazione previa verifica e trattazione da parte dell'impresa di assicurazione dei lavori effettuati. Il rimborso della fattura deve comunque avvenire da parte dell'impresa di assicurazione tenuta al risarcimento entro quindici giorni dall'emissione. È fatta salva la facoltà del danneggiato, previo accordo con la compagnia di assicurazione, di non effettuare la riparazione qualora sia valutata l'antieconomicità della medesima.

3. La lista provinciale delle imprese di autoriparazione è formata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio in conformità ai criteri individuati dal Ministero

delle attività produttive. Sono iscritte nella lista provinciale le imprese, in possesso dei requisiti individuati dal Ministero delle attività produttive, comunicate dalle imprese di assicurazione. Hanno comunque diritto di ottenere l'iscrizione nella lista provinciale le imprese di autoriparazione in possesso dei suddetti requisiti. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura trasmettono annualmente la lista provinciale delle imprese di autoriparazione al Ministero delle attività produttive, che ne verifica la conformità.

4. È fatto salvo in ogni caso il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è inserito il seguente:

« 4-bis. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 2, limitatamente alle invalidità determinate in misura compresa tra 1 e 5 punti, può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO III

NORME IN TEMA DI R.C. AUTO

ART. 17.

(Modalità per il risarcimento del danno).

Sopprimere il comma 1.

17. 4. (ex 10. 34.) Vernetti, Lettieri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: che comportino invalidità non superiore a nove punti.

17. 1. (vedi 10. 18.) Grotto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di sinistro che comporti danni alle cose rilevanti, indicativamente superiori a 1032,91 euro, o persone; è fatto obbligo ai conducenti coinvolti di far intervenire la polizia municipale o l'autorità competente per territorio. È fatto divieto di rimuovere i veicoli dal teatro del sinistro, se non nei casi d'intralcio alla circolazione, e di porre in atto tutte le precauzioni atte ad evitare che accadano ulteriori sinistri. Le autorità che intervengono debbono redigere il verbale, constatare i danni alle cose e alle persone anche con l'ausilio di documentazione fotografica. Il verbale, il cui costo è stabilito dalle singole autorità (Municipi, Polizia, Carabinieri, ecc.) sarà, in solido, a carico delle compagnie che assicurano i veicoli coinvolti.

17. 30 (ex 10. 21) Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di danni alle persone, i termini della liquidazione del danno non debbono superare i sei mesi dal momento della denuncia del sinistro.

17. 2. (ex 10. 19.) Grotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis Entro sessanta giorni, dalla data di ricevimento del modello di constatazione amichevole d'incidente o della denuncia di sinistro ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, l'assicuratore dovrà formulare al danneggiato o ai danneggiati o ai loro aventi diritto, congrua offerta, mettendo a disposizione degli stessi, la totalità della somma offerta ovvero dovrà comunicare i motivi per i quali ritiene di non fare offerta. Nel caso l'assicuratore non adempia tale obbligo, il danneggiato potrà rivolgersi all'Isvap, affinché l'Istituto di vigilanza possa erogare

la multa all'assicuratore nella misura non inferiore a cinque volte il danno riportato dall'utente.

17. 7. (ex 10. 25.) Alfonso Gianni, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

17. 8. Vernetti, Lettieri, Fluvi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: derivati dalla circolazione *fino alla fine del comma con le seguenti:* con soli danni a cose che compromettano la sicurezza del veicolo, il danneggiato è tenuto ad effettuare la riparazione presso un autoriparatore scelto dal danneggiato stesso nell'ambito dei soggetti abilitati ai sensi della legge 22 febbraio 1992, n. 122, all'esercizio dell'attività di autoriparazione, ed iscritti all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ovvero nel registro delle imprese previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per la stessa attività.

2-bis. Il Ministero delle attività produttive, al fine di innalzare la qualità delle prestazioni di autoriparazione e di assicurare equità, certezza e trasparenza dei costi, recepisce o promuove la stipula di convenzioni tra le organizzazioni più rappresentative degli autoriparatori e delle compagnie assicuratrici sulla base di criteri atti a garantire riparazioni a regola d'arte, anche in relazione all'utilizzo di materiali di consumo e delle parti di ricambio, tariffe di manodopera convenzionate, tempi di riparazione concordati e liquidazione diretta all'autoriparatore.

17. 3. Grotto.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: derivati *fino alla fine del comma con le seguenti:* con soli danni alle cose, che compromettano la sicurezza del veicolo, il danneggiato è tenuto ad effettuare la riparazione presso un autoriparatore,

scelto dal danneggiato stesso nell'ambito degli autoriparatori abilitati ai sensi della legge 22 febbraio 1992, n. 122, ed iscritti nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ovvero nel registro delle imprese, previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2-bis. Il Ministero delle attività produttive, al fine di innalzare la qualità delle prestazioni di autoriparazione e di assicurare equità, certezza e trasparenza dei costi, promuove la stipula di convenzioni tra le organizzazioni più rappresentative dell'autoriparazione e delle compagnie assicuratrici, sulla base di criteri atti a garantire riparazioni a regola d'arte, anche in relazione all'utilizzo dei materiali di consumo e delle parti di ricambio, tariffe di manodopera convenzionate, tempi di riparazione concordati e liquidazione diretta dell'autoriparatore.

17. 26. Ruggeri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: accettare la riparazione fino alla fine del comma con le seguenti: fare effettuare la riparazione del veicolo presso un'impresa di autoriparazione da lui scelta nell'ambito dei soggetti abilitati ai sensi della legge 22 febbraio 1992, n. 122, all'esercizio dell'attività di autoriparazione ed iscritti all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ovvero nel registro delle imprese previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per la stessa attività. Il rimborso dell'importo indicato nella fattura rilasciata dalle imprese di autoriparazione, previa verifica e trattazione da parte dell'impresa di assicurazione dei lavori effettuati, avviene da parte dell'impresa di assicurazione entro quindici giorni dall'emissione, anche nel caso di liquidazione diretta all'impresa di autoriparazione. Nel caso di danni che compromettano la sicurezza del veicolo, il danneggiato è tenuto ad effettuare la riparazione.

3. Al fine di assicurare certezza dell'entità del danno, equità e trasparenza degli

indennizzi, e di contrastare comportamenti fraudolenti, il Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni di rappresentanza delle imprese di autoriparazione, delle imprese esercenti l'attività di assicurazione e dei consumatori, individua criteri atti a garantire riparazioni a regola d'arte, anche in relazione all'utilizzo di materiali di consumo e di parti di ricambio, ai tempi di riparazione ed alle modalità di liquidazione diretta all'autoriparatore. Il Ministero, per assicurare l'innalzamento della qualità delle prestazioni di autoriparazione e per tutelare gli interessi degli utenti, può promuovere la stipula di convenzioni nazionali fra le organizzazioni predette, vigilando sulla loro attuazione.

17. 9. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collé.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: accettare la riparazione fino alla fine del comma con le seguenti: fare effettuare la riparazione del veicolo presso un'impresa di autoriparazione da lui scelta nell'ambito dei soggetti abilitati ai sensi della legge 22 febbraio 1992, n. 122, all'esercizio dell'attività di autoriparazione ed iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ovvero nel registro delle imprese previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per la stessa attività. Il rimborso dell'importo indicato nella fattura rilasciata dalle imprese di autoriparazione, previa verifica e trattazione da parte dell'impresa di assicurazione dei lavori effettuati, avviene da parte dell'impresa di assicurazione entro quindici giorni dall'emissione, anche nel caso di liquidazione diretta all'impresa di autoriparazione.

3. Nel caso la riparazione del veicolo non risulti oggettivamente possibile ovvero la stessa risulti antieconomica, in quanto avente un costo del tutto sproporzionato rispetto al valore di mercato del veicolo medesimo, al danneggiato è corrisposto un risarcimento pecuniario pari al valore di mercato del veicolo

medesimo. Il suddetto risarcimento è corrisposto entro quindici giorni dalla data di presentazione, da parte del danneggiato, dell'attestato di demolizione del veicolo assicurato o della fattura attestante l'avvenuta riparazione.

17. 10. Nieddu, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Ruggia, Grotto, Pistone.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: comma 3 aggiungere le seguenti: , dietro presentazione di regolare fattura,

17. 11. Polledri, Martinelli, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per tramite dei soggetti autorizzati, ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 166, ad esercitare la verifica e la trattazione medesima.

17. 12. (ex 0. 10. 60. 5.) Quartiani.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le vetture seriamente danneggiate, a prescindere dalla situazione di responsabilità, dovranno essere obbligatoriamente riparate o demolite; in entrambi i casi vi dovrà essere regolare fattura o certificazione di demolizione. Nel caso la vettura, nonostante sia stata danneggiata seriamente in un sinistro, sia ancora in circolazione non riparata, le autorità provvederanno all'immediato ritiro del libretto di circolazione, ponendo il veicolo sotto sequestro.

17. 13. Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: in conformità fino alla fine del periodo con le seguenti: ed è comprensiva di tutti i soggetti abilitati, ai sensi della legge 22 febbraio 1992, n. 122, all'esercizio dell'attività di autoriparazione ed iscritti all'albo delle imprese artigiane di cui al-

l'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ovvero nel registro delle imprese previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per le stesse attività.

17. 14. (ex 0. 10. 60. 6.) Nieddu, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: , comunicate dalle imprese fino alla fine del terzo periodo.

17. 15. (ex 0. 10. 60. 7.) Nieddu, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: , comunicate dalle imprese di assicurazione.

17. 16. Polledri, Martinelli, Guido Giuseppe Rossi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è inserito il seguente:

« 4-bis. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 2, limitatamente alle invalidità determinate in misura compresa tra 1 e 5 punti, può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato ».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. È fatto salvo in ogni caso il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

17. 24. Gamba, Saglia.

Sopprimere il comma 5.

***17. 17.** Verneti, Lettieri.

Sopprimere il comma 5.

***17. 18.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cia-
lente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quar-
tiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge
5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal
seguente:

« 4. L'ammontare del danno biologico
determinato ai sensi del comma 2 viene
ulteriormente liquidato con equo e moti-
vato apprezzamento delle condizioni sog-
gettive del danneggiato ».

17. 25. Alberto Giorgetti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge
5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal
seguente:

« 4. L'ammontare del danno biologico
determinato ai sensi del comma 2 viene
ulteriormente liquidato in misura non su-
periore alla metà con equo e motivato
apprezzamento delle condizioni soggettive
del danneggiato ».

17. 24-bis. Alberto Giorgetti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge
5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal
seguente:

« 4. L'ammontare del danno biologico
determinato ai sensi del comma 2, fatti
salvi i casi di amputazione o di perdita
anatomica, viene ulteriormente liquidato
in misura non superiore alla metà con
equo e motivato apprezzamento delle con-
dizioni soggettive del danneggiato ».

17. 23. Alberto Giorgetti.

*Al comma 5, capoverso 4-bis, soppri-
mere le parole: in misura non superiore ad
un quinto.*

17. 20. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cia-
lente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quar-
tiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

*Al comma 5, capoverso 4-bis, sostituire
la parola: superiore con la seguente: infe-
riore.*

17. 19. Verneti, Lettieri.

*Al comma 5, capoverso 4-bis sostituire
le parole: ad un quinto con le seguenti: al
70 per cento.*

17. 21. Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima,
Lion, Pecoraro Scanio.

*Al comma 5, capoverso 4-bis sostituire
le parole: ad un quinto con le seguenti: al
50 per cento.*

17. 22. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cia-
lente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quar-
tiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. È istituito un Fondo per la sicurezza
stradale finanziato con lo 0,2 per mille
dell'ammontare di premi assicurativi di
R.C. auto, le cui risorse sono destinate a
campagne di educazione stradale. Il Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, adotta il
regolamento per il funzionamento del
Fondo per la sicurezza stradale, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

17. 6. (vedi 0. 10. 60. 9.) Lulli, Gambini,
Buglio, Cazzaro, Cia-
lente, De Brasi,
Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pi-
stone.

(AC 2031 — sezione 19)**ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 18.***(Premi con franchigia).*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti dalle imprese di assicurazione, non corrisposti dall'assicurato ».

2. Al fine di garantire il recupero delle somme della franchigia le compagnie possono pattuire con l'assicurato idonee forme di garanzia senza costi aggiuntivi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 18.***(Premi con franchigia).**Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976 n.857, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1977, n.39, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *d*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La durata di tale periodo di osservazione dei sinistri è definita uniformemente per tutte le imprese con provvedimento ISVAP da pubblicarsi in *Gazzetta Ufficiale*. »;

b) al comma 1, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti dalle imprese di assicurazione, non corrisposti dall'assicurato »;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« *4-bis* In caso di veicolo in precedenza assicurato in un altro Stato membro dell'Unione Europea l'assicuratore deve tenere conto dell'attestazione rilasciata all'estero relativa ai sinistri eventualmente verificatisi ».

18. 5. (ex 14. 03.) Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« *4-bis.* Gli importi delle franchigie di cui al comma 1, lettera *d-bis*), devono essere garantiti dall'assicurato mediante carta di credito o disposizione bancaria o deposito cauzionale fruttifero, esigibile in presenza dell'effettivo pagamento del danno, da cui scaturisce l'obbligazione della franchigia ».

18. 2. (ex 11. 4.) Verneti, Lettieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'attestato di rischio, al termine dell'annualità assicurativa, deve essere consegnato firmato dal titolare dell'agenzia assicurativa di appartenenza all'assicurato.

18. 3. (ex 11. 2.) Alfonso Gianni, Russo Spina.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Le compagnie assicurative debbono predisporre polizze con franchigia di 250

e 500 euro con un risparmio minimo sulle tariffe *bonus-malus* rispettivamente del 25 e del 35 per cento.

18. 1. (ex 11. 1.) Grotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. La compagnia per ottenere la restituzione della parte di premio posta a carico dell'assicurato deve dimostrare la corretta gestione del sinistro e della liquidazione del danno. Nel caso in cui il danno è risarcito in base al principio di cui all'articolo 2054 del codice civile, sul concorso di colpa, anche il rimborso della franchigia deve seguire identica decurtazione.

18. 4. Alfonso Gianni, Russo Spena.

(AC 2031 – sezione 20)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO II

DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

ART. 13.

(Delega al Governo per il riassetto delle norme in tema di proprietà industriale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale, ai sensi e secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento, formale e

sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica;

b) adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta;

c) adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie informatiche;

d) riordino e potenziamento della struttura istituzionale preposta alla gestione della normativa, anche con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale;

e) introduzione di appositi strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi;

f) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare della disciplina dei procedimenti amministrativi secondi i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Dall'attuazione della delega non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO II

DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

ART. 13.

(Delega al Governo per il riassetto delle norme in tema di proprietà industriale).

Al comma 1, sopprimere le parole: ai sensi e secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri. A seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato.

13. 1. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

b-bis) revisione e armonizzazione della protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli con la tutela della proprietà industriale, con particolare riferimento alle condizioni alle quali essa è concessa, alla sua estensione e alle procedure per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti.

13. 2. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1 lettera d), dopo le parole: della normativa inserire le seguenti: con previsione dell'estensione della competenza anche alla tutela del diritto d'autore sui disegni e modelli,

13. 3. La Commissione.

(Approvato)

(AC 2031 – sezione 21)

**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 15.

(Inoperabilità del diritto d'autore da parte del titolare di un brevetto di modello).

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 25-bis del decreto legislativo 2 feb-

braio 2001, n. 95, il termine per l'inoperabilità del diritto d'autore scade decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

(Inoperabilità del diritto d'autore da parte del titolare di un brevetto di modello).

Sopprimerlo.

15. 1. (ex 8. 4.) Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

(Operabilità del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali).

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, n. 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, così come modificato dall'articolo 22 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, la denuncia di cui all'articolo 28 della medesima legge deve essere effettuata contestualmente alla domanda di registrazione del disegno o modello, o comunque prima del rilascio della registrazione.

2. Per le registrazioni già concesse e non ancora scadute, la denuncia di cui al comma 1 deve essere effettuata entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

15. 3. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: sei anni.

15. 2. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

(AC 2031 — sezione 22)

**ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

CAPO IV

**DISPOSIZIONI IN TEMA DI POLITICA
ENERGETICA**

ART. 23.

(Potenziamento delle infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale).

1. Per garantire a mezzo del potenziamento delle infrastrutture internazionali, lo sviluppo del sistema del gas naturale, la sicurezza degli approvvigionamenti e la crescita del mercato energetico, sono concessi contributi per il potenziamento e la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento di gas naturale da Paesi esteri, in particolare per la costruzione del metanodotto dall'Algeria in Italia attraverso la Sardegna, per la realizzazione di terminali di rigassificazione e per l'avvio degli studi per la realizzazione di un elettrodotto dal Nord-Africa all'Italia.

2. Ai soggetti che investono nella realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, direttamente o attraverso la sottoscrizione di contratti di lungo termine, è riconosciuto il diritto di accesso al sistema nazionale dei metanodotti per un periodo congruo stabilito dal Ministero delle attività produttive, tenendo conto della durata dei contratti e delle condizioni necessarie per il finanziamento.

3. Il finanziamento degli interventi è approvato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle attività produttive.

4. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 9.000 migliaia di euro per l'anno 2002, di 45.000 migliaia di euro per l'anno 2003 e di 77.000 migliaia di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO IV

**DISPOSIZIONI IN TEMA DI POLITICA
ENERGETICA**

ART. 23.

(Potenziamento delle infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale).

Sopprimerlo.

23. 3. (ex 15. 3.) Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere le parole da: per la realizzazione fino alla fine del comma.

23. 4. Polledri, Martinelli, Guido Giuseppe Rossi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture di rigassificazione e di trasporto del gas, i criteri di accesso a tali infrastrutture prevedono che una quota preponderante della capacità di nuova realizzazione sia riservata, per un periodo congruo stabilito dal Ministero delle attività produttive, tenendo conto della durata e dei vincoli dei contratti di approvvigionamento e delle condizioni necessarie per il finanziamento dell'opera, ai soggetti che realizzano le infrastrutture medesime ovvero a società controllate o controllanti o controllate da una medesima controllante. Alle capacità residue si applicano le disposizioni del titolo VII del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164.

23. 1. Saglia, Gamba.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di riserve di capacità di accesso alle nuove infrastrutture di cui al comma 1 a soggetti che realizzano tali infrastrutture è disposto sino al raggiungimento di un livello di nuova capacità complessiva nazionale di importazione, determinato per tipologie di infrastrutture dal Ministero delle attività produttive, tenendo conto delle finalità di cui al medesimo comma 1.

23. 5. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere le parole da: per un periodo congruo fino alla fine del comma.

23. 2. Quartiani, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, DeBrasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto, Pistone.

(AC 2031 – sezione 23)

**ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 24.

*(Fondo per la razionalizzazione
della rete dei carburanti).*

1. Il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, istituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è integrato, per l'anno 2002, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione venduto negli impianti di distribuzione a carico dei titolari di autorizzazione e dei gestori dei medesimi impianti nella misura e secondo le condizioni, modalità e termini stabiliti con provvedimento del Ministro delle attività produttive, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 24.

*(Fondo per la razionalizzazione
della rete dei carburanti).*

Sopprimerlo.

***24. 6.** Alfonso Gianni, Russo Spena.

Sopprimerlo.

***24. 1.** Quartiani.

Al comma 1, dopo le parole: , per l'anno 2002, aggiungere le seguenti: fermo restando quanto previsto all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 febbraio 1999,

24. 7. Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere le parole: e dei gestori.

24. 2. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rughia, Grotto, Pistone, Sandi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disponibilità del Fondo di cui al presente comma sono altresì utilizzate per incrementare la rete di impianti di distribuzione di gas metano per autotrazione.

24. 3. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Bulgarelli, Quartiani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. La razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti non può comunque penalizzare le aree interne e i piccoli comuni con meno di 3000 abitanti.

24. 5. Molinari, Realacci, Adduce, Boccia, Lettieri, Luongo, Potenza, Sandi.

(AC 2031 – sezione 24)

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 25.

*(Gasdotti internazionali
di importazione).*

1. Per i gasdotti sottomarini di importazione di gas naturale da Paesi non appartenenti all'Unione europea ubicati nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono demandate ad accordi tra lo Stato italiano e gli altri Stati interessati, sentite le imprese di trasporto interessate. Conseguentemente, a decorrere dall'anno termico 1° ottobre 2002-30 settembre 2003, le tariffe

di trasporto determinate ai sensi dell'articolo 23 dello stesso decreto legislativo per la rete nazionale dei gasdotti non si applicano alla parte di tali gasdotti ubicata entro il mare territoriale italiano.

2. Le imprese di trasporto operanti nel territorio nazionale sono autorizzate ad effettuare le eventuali compensazioni tra i soggetti interessati, ai fini di conseguire quanto disposto dal comma 1 per l'anno termico 1° ottobre 2001-30 settembre 2002.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 25.

(Gasdotti internazionali di importazione).

Sopprimerlo.

25. 2. Quartiani, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto, Pistone.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Stati interessati, *aggiungere le seguenti:* comunque nel rispetto della direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998.

25. 1. Saglia, Gamba.

(Approvato)

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. — *(Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79).* — 1. Al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 8 è abrogato;

b) al comma 2 dell'articolo 11 dopo le parole: « nel due per cento della suddetta energia eccedente i 100 GWH » sono ag-

giunte le seguenti: « , ed è aumentata del 20 per cento ogni tre anni »

c) all'articolo 14, comma 5-*bis*, le parole: « A decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte dell'ENEL s.p.a., di non meno di 15.000 MW di capacità produttiva ai sensi dell'articolo 8, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° luglio 2002 ».

d) dopo il comma 5-*bis* dell'articolo 14, è aggiunto il seguente:

« 5-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti sono idonei, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ».

25. 01. (ex 15. 03.) Quartiani, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto, Pistone.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-*bis*. — 1. Il comma 5-*bis* dell'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, aggiunto ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:

« 5-*bis*. A decorrere dal 1° febbraio 2001 è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato ad usi domestici da una o più utenze associate, complessivamente nell'anno precedente, è risultato superiore a 0,1 GWh. ».

25. 03. (ex 17. 05.) Ruggeri.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-*bis*. — 1. Il comma 5-*bis* dell'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dal comma 4 dell'articolo 10 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:

« 5-*bis*. A decorrere dal 1° febbraio 2002 è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è risultato, nell'anno precedente, superiore a 0,1 GWh. ».

25. 02. (ex 17. 04) Ruggeri.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-*bis*. — 1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, recante direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: « ed è pari al 10 per cento di tale incremento in termini di energia primaria » sono soppresse.

25. 04. (ex 17. 06) Ruggeri.